

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

DECRETO DIRIGENZIALE
12 dicembre 2016, prot. n. 215

(documento tratto dal sito Internet del MIT - non pubblicato nella GU)

Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 (1) relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 (2) e (CE) n. 2135/98 (3) ed abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.

Visto l'articolo 10, comma 3, del predetto regolamento (CE) n. 561/2006 (1) che stabilisce che le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche qualora l'infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro stato membro o di un paese terzo.

Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 (4) relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 (2) del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

Visto l'articolo 33, comma 3 del predetto regolamento (UE) n. 165/2014 (4), con il quale si ribadisce che le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni del regolamento stesso commesse dai loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione.

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (5) e successive modificazioni ed integrazioni, recante il nuovo Codice della strada ed in particolare l'articolo 174 (6), comma 14, con il quale si dispone, tra l'altro, che l'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006 (1) è soggetta alle sanzioni amministrative previste dalla medesima disposizione.

Considerato che gli stati membri possono subordinare tale responsabilità alle infrazioni da parte dell'impresa previste dal primo comma, paragrafo 1, dell'articolo 33 del predetto regolamento (UE) n. 165/2014 (4) e dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 561/2006 (1).

Considerato altresì che l'articolo 10 comma 3 del predetto regolamento (CE) n. 561/2006 (1), secondo alinea, prescrive che stati membri possono tener conto di ogni prova atta a dimostrare che l'impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell'infrazione commessa.

Considerato che, fatte salve le altre prescrizioni ivi previste, tra gli obblighi a carico delle imprese di trasporto previsti dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 561/2006 (1) rientra anche quello di fornire ai conducenti le opportune istruzioni per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 (2) e del capo II del regolamento stesso.

Considerato altresì che il regolamento (UE) n. 165/2014 (4) ribadisce obbligo per le imprese di trasporto di garantire che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, sia digitali che analogici, ed effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente.

Considerato che il nuovo Codice della strada ed in particolare l'articolo 174 (6), comma 14, prescrive, tra l'altro, che le imprese sono tenute ad osservare le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006 (1) ed attribuisce una responsabilità diretta delle imprese di autotrasporto, prevedendo apposite sanzioni.

Ritenuto che, fermi restando gli obblighi imposti alle imprese dal citato articolo 174 (6), comma 14 del nuovo Codice della strada circa la regolare tenuta dei documenti prescritti dal regolamento (CE) 561/2006 (1), l'organizzazione di specifici corsi di formazione in materia di corretto utilizzo del tachigrafo da parte delle imprese di trasporto e l'accertata frequenza di tali corsi da parte dei loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione, unitamente all'assolvimento degli oneri di informazione e di controllo posti a carico dell'impresa dal più volte citato regolamento (UE) n. 165/2014 (4), può costituire elemento di

valutazione per dimostrare l'esatto adempimento della prescrizione di cui all'articolo 174 (6), comma 14 del nuovo Codice della strada.

Ravvisata la necessità di dettare disposizioni uniformi in materia di formazione ed informazione dei conducenti, nonché di controllo sull'attività degli stessi, affinché le imprese possano adempiere agli obblighi imposti dai citati regolamenti (CE) n. 561/2006 (1) e (UE) n. 165/2014 (4).

Ritenuto che l'attività di formazione disciplinata dal presente decreto non costituisce specifica prescrizione normativa di carattere nazionale a carico delle imprese di autotrasporto e pertanto non si configura come obbligatoria.

Ritenuto opportuno procedere all'emanazione di un organico provvedimento in materia di formazione, informazione e controllo sul corretto utilizzo dell'apparecchio tachigrafico, disciplinando gli adempimenti da porre in essere, per quanto di rispettiva competenza, dalle imprese e dai soggetti erogatori dei corsi, nonché le caratteristiche dei docenti delle materie e delle relative procedure d'esame.

Considerato che con nota prot. n. 44940 del 30 novembre 2011 l'Ufficio Legislativo ha precisato che rientra nella competenza istituzionale del Direttore generale fornire tutte le direttive ed istruzioni necessarie al fine di assicurare chiarezza ed uniformità di applicazione delle disposizioni derivanti da norme comunitarie e/o nazionali.

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente decreto disciplina i corsi di formazione sul corretto uso dell'apparecchio tachigrafico, analogico o digitale, dei conducenti definiti tali ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006 (1), articolo 4 lettera c), che svolgono la propria attività, con o senza vincolo di subordinazione, in favore di imprese di autotrasporto di merci e persone, per conto proprio o per conto di terzi a norma dei regolamenti (CE) n. 561/2006 (1) e (UE) n. 165/2014 (4).

2. Il presente decreto reca altresì disposizioni per assicurare il corretto assolvimento da parte delle imprese degli oneri di istruzione dei conducenti e di controllo sull'attività degli stessi di cui al regolamento (UE) n. 165/2014 (4), articolo 33, commi 1 e 3, ed in particolare in relazione agli obblighi previsti dal regolamento (CE) 561/2006 (1), articolo 10, commi 1 e 2.

Art. 2

Durata e programma dei corsi di formazione

1. I corsi di formazione hanno una durata minima di 8 ore; al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante il certificato di cui al successivo articolo 5, della validità di cinque anni. Decorso tale termine il certificato non è più idoneo a dimostrare l'assolvimento dell'onere formativo di cui al successivo articolo 7.

2. I corsi di formazione sono articolati secondo il programma definito nell'allegato 1 al presente decreto.

3. Ciascun corso di formazione può essere destinato ad ospitare un numero massimo di 40 partecipanti.

Art. 3

Soggetti abilitati all'erogazione dei corsi

1. Possono svolgere i corsi di formazione disciplinati dal presente decreto:

a)

le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica che abbiano ottenuto il nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC) ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (7) costituiti da consorzi di autoscuole, che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti; tale condizione può essere soddisfatta dalle autoscuole anche attraverso l'adesione ad un consorzio;

b)

gli enti definiti come "soggetti attuatori" dall'art. 3, comma 2 del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83 (8);

c)

gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione professionale di 150 ore per il trasporto di viaggiatori e di merci per conto di terzi di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 16 maggio 1991, n. 198 (9);

d)

gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione preliminare di 74 ore riservati alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi con mezzi di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t di cui al Decreto dirigenziale del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 30 Luglio 2012, n. 207 (10);

e)

le imprese di autotrasporto di merci e di viaggiatori, ivi compresi i consorzi e le cooperative, aventi in organico almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente assunti con contratto a tempo indeterminato;

f)

imprese sviluppatrici dei software di analisi, gestione e controllo dei tachigrafi che, negli ultimi tre anni, abbiano organizzato ed erogato almeno nove corsi di formazione specifica sull'utilizzo del tachigrafo, su incarico di soggetti pubblici o privati. Il possesso di tale requisito è accertato alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 5 cui tali imprese devono presentare domanda di accreditamento, compilata utilizzando il modello di cui all'allegato 2. L'Ufficio, accertato il possesso dei requisiti, provvede a rilasciare l'autorizzazione, valida per lo svolgimento dei corsi su tutto il territorio nazionale.

Art. 4

Docenti autorizzati a svolgere gli interventi formativi

1. I soggetti di cui all'articolo 3 sono autorizzati all'erogazione dei corsi a condizione che si avvalgano di docenti muniti delle necessarie competenze per lo svolgimento dell'intervento formativo ed appositamente abilitati.

2. I docenti devono possedere i seguenti requisiti:

a)

soggetti già abilitati all'insegnamento nelle materie correlate ai regolamenti comunitari 561/2006 (1) e 165/2014 (4) nei corsi per il conseguimento della CQC;

b)

soggetti abilitati sia come insegnanti che come istruttori di autoscuola per le patenti superiori;

c)

funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in quiescenza, già abilitati come esaminatori nei corsi per il conseguimento delle patenti superiori e della CQC, nonché soggetti che siano già stati individuati come docenti o esperti nei corsi di specializzazione sul tachigrafo con atto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;

d)

soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale che, negli ultimi tre anni, abbiano svolto docenze in almeno sei corsi di formazione sull'utilizzo del tachigrafo certificati da soggetti pubblici.

3. Ai fini della valutazione delle competenze possedute i soggetti di cui al comma 2, lettera d), devono presentare domanda di accreditamento, compilata utilizzando il modello di cui all'allegato 3, alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 5. L'Ufficio, accertato il possesso dei requisiti, provvede a rilasciare l'autorizzazione, valida per lo svolgimento dei corsi su tutto il territorio nazionale.

4. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità valuterà l'opportunità di istituire ed organizzare specifici corsi per abilitare docenti autorizzati a svolgere gli interventi formativi disciplinati dal presente decreto.

Art. 5

Criteri per lo svolgimento e per l'organizzazione dei corsi

1. Le imprese di cui all'articolo 1 che intendono far partecipare ai corsi disciplinati dal presente decreto il proprio personale così come individuato dal medesimo articolo 1, devono comunicare al soggetto abilitato all'erogazione del corso la propria denominazione sociale, completa di numero di iscrizione alla Camera di commercio e l'elenco nominativo dei partecipanti con l'indicazione del luogo e della data di nascita.

2. I soggetti di cui al precedente articolo 3 che intendono erogare i corsi di formazione disciplinati dal presente decreto sono tenuti a comunicare alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per territorio, in relazione alla sede del corso, esclusivamente a mezzo posta certificata, almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio del corso, il luogo e le date di svolgimento del corso ed il nominativo dei docenti utilizzando il modello di cui all'allegato 4. La mancata o tardiva comunicazione comporterà l'invalidità del corso.

3. I soggetti erogatori dei corsi di formazione disciplinati dal presente decreto devono acquisire copia del documento di identità dei partecipanti e dei docenti, nonché prendere nota del luogo preciso e delle date di

svolgimento del corso, del nome dei docenti, dei partecipanti ed i relativi orari di docenza e frequenza in un apposito registro che deve essere firmato dal soggetto erogatore e dai docenti; tale documentazione deve essere conservata, a cura del medesimo soggetto, per un periodo di almeno tre anni dalla data di ultimazione del corso.

4. Al termine del corso è rilasciato il certificato individuale di partecipazione al corso, conforme al modello individuato nell'allegato 5 che ha validità per un periodo di cinque anni dalla data della sua emissione.

5. Il certificato individuale di partecipazione deve essere redatto in triplice originale: uno per il soggetto che ha erogato il corso, uno per il partecipante ed uno per l'impresa di cui all'articolo 1 e deve essere conservato per almeno tre anni dalla data di ultimazione del corso.

6. I corsi disciplinati dal presente decreto devono svolgersi in locali idonei.

Art. 6

Assolvimento dell'onere formativo

1. Le imprese di cui all'articolo 1 che intendono avvalersi della facoltà di somministrazione ai conducenti di cui all'articolo 1 dei corsi disciplinati dal presente decreto, assolvono all'onere formativo di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 (1) e (UE) n. 165/2014 (4).

Art. 7

Assolvimento degli oneri di istruzione e di controllo

1. Ai fini della dimostrazione dell'assolvimento degli oneri di istruzione sull'attività dei conducenti da parte delle imprese di cui al regolamento (UE) n. 165/2014 (4), articolo 33, commi 1 e 3, ed in particolare in relazione agli obblighi previsti dal regolamento (CE) 561/2006 (1), articolo 10, commi 1 e 2, le imprese stesse forniscono ai conducenti di cui all'articolo 1 un documento redatto per iscritto, controfirmato dal conducente, contenente adeguate istruzioni circa le norme di comportamento cui devono attenersi nella guida per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida di cui al capo II del Regolamento (CE) 561/2006 (1) e al buon funzionamento del tachigrafo.

2. Il documento di cui al precedente comma ha validità, soltanto per l'impresa che lo ha rilasciato, per un anno dalla data della firma del conducente.

3. Ai fini della dimostrazione dell'assolvimento degli oneri di controllo, di cui al regolamento (UE) n. 165/2014 (4), articolo 33, commi 1 e 3, le imprese garantiscono verifiche periodiche, almeno ogni novanta giorni, sull'attività dei conducenti di cui all'articolo 1. Dell'esito di tali controlli deve essere redatto un resoconto scritto, controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede dell'impresa per almeno un anno dalla data della redazione.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 12 dicembre 2016

Il Direttore Generale: FINOCCHI

Allegato 1 al DD 12.12.2016 prot. n. 215

PROGRAMMA CORSI DI FORMAZIONE SUL CORRETTO USO DELL'APPARECCHIO TACHIGRAFICO.

1. Evoluzione della normativa dal Regolamento (CEE) n. 1463/70 al Regolamento (UE) n. 165/2014. Brevi cenni delle normative che hanno regolato e che regolamentano l'uso del tachigrafo e ne disciplinano le caratteristiche costruttive con particolare attenzione ai più recenti Regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (UE) n. 164/15. Obbligo dell'uso del tachigrafo. Esenzioni.

2. Brevi cenni sul Regolamento (CE) n. 561/06. Disciplina dei tempi di guida e di riposo - Esenzioni - Certificazioni - Deroghe.

3.

Evoluzione tecnologica: dall'analogico al digitale. Descrizione delle tipologie meccaniche degli strumenti di registrazione. Avvento del tachigrafo digitale.

4.

Uso del tachigrafo analogico. Descrizione dell'apparecchio e del foglio di registrazione (disco) e loro corretto uso.

5.

Uso del tachigrafo digitale. Modelli, tipologie e descrizione della struttura dell'impianto del tachigrafo digitale.

6.

Le carte tachigrafiche: descrizione dei vari tipi di carte e loro corretto uso.

7.

Caratteristiche e funzionalità del tachigrafo digitale.

8.

Lettura ed interpretazione delle stampe e dei pittogrammi del tachigrafo digitale.

9.

Attività con simulatore di casi reali con strumenti adeguati per la pratica delle competenze acquisite.

10.

Responsabilità amministrativa e penale a carico dei soggetti che circolano o mettono in circolazione veicoli sprovvisti di tachigrafo ovvero con tachigrafo manomesso o non funzionante.

Allegato 2 al DD 12.12.2016 prot. n. 215

Marca da bollo

Alla Direzione Generale per il Trasporto

Stradale e per l'Intermodalità

DIVISIONE 5 - ROMA

OGGETTO:

Imprese sviluppatrici dei software di analisi, gestione e controllo dei tachigrafi di cui all'articolo 3, lettera g) del Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016 che intendono erogare i corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici. DOMANDA DI ACCREDITAMENTO [1].

Il sottoscritto, Cognome Nome

legale rappresentante dell'impresa

P. IVA n. con sede in

Prov. (.....), via Cap., Tel.

iscritta alla CCIAA di descrizione attività [2]

.....

indirizzo di posta certificata

Chiede di essere accreditato come soggetto erogatore dei corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici di cui al Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. cui può andare incontro per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, e che ciò può comportare la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall'art. 75 predetto decreto;

DICHIARA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000, N. 445, AI FINI DELLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO

a)

Di aver organizzato ed erogato, negli ultimi tre anni, i seguenti corsi di formazione sull'utilizzo del tachigrafo su incarico di soggetti pubblici o privati [3]:

1)

Denominazione del corso

svolto a in data della durata di ore

n. partecipanti su incarico di
2)
Denominazione del corso

svolto a in data della durata di ore

n. partecipanti su incarico di
3)
Denominazione del corso

svolto a in data della durata di ore

n. partecipanti su incarico di
4)
Denominazione del corso

svolto a in data della durata di ore

n. partecipanti su incarico di
5)
Denominazione del corso

svolto a in data della durata di ore

n. partecipanti su incarico di
6)
Denominazione del corso

svolto a in data della durata di ore

n. partecipanti su incarico di
7)
Denominazione del corso

svolto a in data della durata di ore

n. partecipanti su incarico di
8)
Denominazione del corso

svolto a in data della durata di ore

n. partecipanti su incarico di
9)
Denominazione del corso

svolto a in data della durata di ore

n. partecipanti su incarico di
10)
Denominazione del corso

svolto a in data della durata di ore

n. partecipanti su incarico di

Firma [4]

.....

[1]
Allegare alla domanda, da redigersi in bollo nella misura fissa stabilita dalle vigenti norme, un'ulteriore marca da bollo da apporre sul provvedimento autorizzatorio.

[2]
Riportare la descrizione attività denunciata alla CCIAA.

[3]
Allegare copia delle fatture emesse nei confronti dei soggetti che hanno conferito l'incarico.

[4]
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 e s.m.i. la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata all'Ufficio competente insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

Allegato 3 al DD 12.12.2016 prot. n. 215

Marca da bollo

Alla Direzione Generale per il Trasporto

Stradale e per l'Intermodalità

DIVISIONE 5 - ROMA

OGGETTO:

Docenti autorizzati a svolgere gli interventi formativi in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici di cui al Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016.

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO [1].

Il sottoscritto, Cognome Nome
Codice Fiscale Nato/a
Prov., il, residente in Prov.,
via Cap., Tel.
e mail

Chiede di essere accreditato come docente nell'ambito dei corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici di cui al Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. cui può andare incontro per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, e che ciò può comportare la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall'art. 75 predetto decreto;

DICHIARA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000, N. 445, AI FINI DELLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO

a)

di essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale presso:

..... in data.....

b)

Di aver svolto, negli ultimi tre anni, attività di docenza nei seguenti corsi di formazione sull'utilizzo del tachigrafo certificati da soggetti pubblici:

1)

.....
.....

2)

.....
.....

3)

.....
.....

4)

.....
.....

5)

.....
.....

6)

.....
.....

7)

.....
.....

8)

.....
.....

9)

.....

.....
Dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma [2]
.....
—

[1]
Allegare alla domanda, da redigersi in bollo nella misura fissa stabilita dalle vigenti norme, un'ulteriore marca da bollo da apporre sul provvedimento autorizzatorio.

[2]
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 e s.m.i. la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata all'Ufficio competente insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

Allegato 4 al DD 12.12.2016 prot. n. 215

FAC SIMILE DI COMUNICAZIONE DI INIZIO CORSO [1]

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale Territoriale [2]

OGGETTO:

Corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici di cui al Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016. Comunicazione di inizio corso.

Lo scrivente legale rappresentante [3]:

- dell'autoscuola. (Art. 3, lettera a) del D.M.)
- del centro di istruzione automobilistica. (Art. 3, lettera a) del D.M.)
- del consorzio di autoscuole. (Art. 3, lettera a) del D.M.)
- del "soggetto attuatore" dall'art. 3, comma 2 del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83. (Art. 3, lettera b) del D.M.)
- dell'ente accreditato allo svolgimento dei corsi di formazione professionale di 150 ore. (Art. 3, lettera c) del D.M.)
- dell'ente accreditato allo svolgimento dei corsi di formazione preliminare di 74 ore. (Art. 3, lettera d) del D.M.)
- dell'impresa di autotrasporto [4] di merci |_|viaggiatori |_|
(Art. 3, lettera e) del D.M.)
- dell'impresa costruttrice di tachigrafi. (Art. 3, lettera f) del D.M.)
-

dell'impresa sviluppatrice di software di analisi, gestione e controllo dei tachigrafi. (Art. 3, lettera g) del D.M.)

Denominazione o ragione sociale
con sede in, Via
Codice Fiscale o partita IVA

COMUNICA

Che in data
presso [5]
inizierà il corso di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici di cui al Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016.

Il corso, della durata di ore, sarà articolato su giornata/e [6]
dalle ore alle ore e dalle ore alle ore dei giorni [7]

Lo scrivente dichiara:
di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti;

di avvalersi dei seguenti docenti autorizzati a svolgere gli interventi formativi a norma dell'articolo 4 del Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016 (specificare i dati anagrafici completi ed allegare l'attestato di abilitazione):

Cognome Nome C.F.
Luogo e data di nascita Residenza
Autorizzazione prot. n. del rilasciata da

Cognome Nome C.F.
Luogo e data di nascita Residenza
Autorizzazione prot. n. del rilasciata da

Cognome Nome C.F.
Luogo e data di nascita Residenza
Autorizzazione prot. n. del rilasciata da

di avvalersi di materiale multimediale di apparecchi e simulatori, che si dichiara conforme ai programmi.

Lo scrivente si impegna:

- 1)
a comunicare tempestivamente, a mezzo posta certificata ogni variazione relativa alle informazioni fornite;
- 2)
a dotarsi di registri di iscrizione e di frequenza, redatti e conservati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016;
- 3)
a consentire il libero accesso ai funzionari incaricati dell'espletamento delle attività ispettive nonché la visione e/o l'extrapolazione di copie di tutta la documentazione.

Luogo e Data

Firma e timbro

.....

—

[1]

Da trasmettere esclusivamente a mezzo posta certificata almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. La mancata o tardiva comunicazione comporta l'invalidità del corso stesso.

Ogni variazione relativa alle informazioni fornite deve essere preventivamente comunicata a mezzo posta certificata.

Indicare alla Direzione Generale Territoriale competente per territorio in relazione alla sede del corso. [2]

Contrassegnare l'ipotesi che ricorre [3]

Contrassegnare l'ipotesi che ricorre [4]

Indicare l'indirizzo dei locali dove ha luogo il corso. [5]

Indicare il numero di ore (minimo 8) ed il numero delle giornate nelle quali si articolerà il corso. [6]

Indicare orari e date del corso. [7]

Allegato 5 al DD 12.12.2016 prot. n. 215

ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO
SUL BUON FUNZIONAMENTO DEI TACHIGRAFI
(Art. 5, comma 4, del Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016)

Si attesta che il/la Sig. nat_ a
prov. (.....) il residente in prov. (.....) identificato a
mezzo [1] n. rilasciato da in data

dipendente [2]

•
dell'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi

iscritta all'Albo degli autotrasportatori al numero

al REN al numero Partita IVA

•
dell'impresa di autotrasporto di viaggiatori

Partita IVA

•
dell'impresa

munita di licenza per l'autotrasporto di merci in conto proprio n.

rilasciata da Partita IVA

ha frequentato presso [3]

il corso di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici di cui al Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016 della durata di ore

Nel o nei giorni [4]

Luogo e data

Il DOCENTE [5]

(timbro e firma)

AUTORIZZAZIONE PROT. DEL
RILASCIATA DA

Il firmatario del presente attestato si assume la responsabilità, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all'autenticità di quanto dichiarato.

Il presente attestato ha validità cinque anni dalla data del rilascio.

—

Indicare gli estremi del documento di identità in corso di validità.

[1]

Contrassegnare l'ipotesi che ricorre indicando la denominazione dell'impresa o ragione sociale e indirizzo completo.

[2]

Indicare il soggetto che ha erogato il corso

[3]

Indicare le date del o dei giorni in cui si sono tenuti i corsi

[4]

Indicare gli estremi dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO del docente. (N.B. La mancanza di tali dati rende invalido l'attestato)

[5]